



ASSOGRAFICI - Associazione Nazionale Italiana
Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici



XXXVI CONVEGNO NAZIONALE GIFASP

"TRUST"

Analisi dello strumento e casi pratici per la famiglia e
l'impresa

Nicola Canessa, avvocato in Milano CBA

Paolo Gaeta, dottore commercialista in Milano Gaeta & Associati

Passaggio generazionale

- Nei prossimi cinque anni, sei aziende italiane su dieci saranno investite del problema della successione nel governo dell'azienda di famiglia.
- Nel panorama delle 45 maggiori imprese familiari, solo la metà ha affidato il timone alle mani di un manager esterno, mentre nell'altra metà, il governo dell'impresa si identifica con la proprietà.
- Dati Banca d'Italia e indagine condotta su un campione di 421 imprese:
 - 1) forte concentrazione della proprietà (nel 57,2% delle imprese l'azionista principale detiene la maggioranza assoluta del capitale e nel 63% circa delle imprese, i soggetti controllanti presentano legami di parentela tra di loro).
 - 2) netta prevalenza di forme di controllo familiare
 - 3) ritrosia all'ingresso di soci esterni

Commissione 94/1069/ CE del 7/12/94

- sollecita gli stati membri a rendere più razionali ed efficienti le norme successorie che regolano il trasferimento delle imprese di piccole e medie dimensioni alla morte dell' imprenditore, con l' obiettivo di:
 - 1) sensibilizzare l' imprenditore ai problemi della successione e a preparare la stessa finché è in vita,
 - 2) creare un contesto finanziario favorevole alla successione,
 - 3) assicurare continuità imprese,
 - 4) evitare che imposte successione mettano in pericolo la sopravvivenza della impresa,
 - 5) incoraggiare imprenditore – anche fiscalmente – a trasferire azienda ai suoi dipendenti in assenza di familiari

La tutela del patrimonio familiare e aziendale

Il Ruolo dell'Imprenditore /Pater Familias

- Consapevolezza del problema.
- Consapevolezza delle dinamiche familiari:
 - ✓ esigenze, “segreti”, rapporti matrimoniali;
 - ✓ potenziali successori (età, capacità, esperienza, interesse, predisposizione).
- Consapevolezza delle dinamiche aziendali:
 - ✓ assetto gestionale (amministratori e dirigenti) (consulenti).

La tutela del patrimonio familiare e aziendale

Il Ruolo dei professionisti

- Team integrato di professionisti tax e legal esperti nel settore
- Analisi preliminare – Family/Corporate governance
 - Patrimonio familiare (composizione, valutazione, ubicazione)
 - Famiglia (albero genealogico, numero componenti, esigenze, “ segreti ” , comunione/separazione dei beni, separazione personale/divorzio)
 - Potenziali successori (età, capacità, esperienza, interesse, predisposizione)
 - Assetto proprietario (statuti e patti parasociali) (corporate governance, prelazione, gradimento, recesso, divieto di alienazione, ecc..)
 - Assetto gestionale (amministratori e dirigenti) (consulenti)
 - Legittimari (art. 536 c.c.)
- Individuazione degli strumenti
 - Tradizionali (codice civile): Donazione/ Testamento /patti di famiglia
 - Innovativi: Il trust interno con scopi successori / in funzione di patto di famiglia /a tutela dei c.d. soggetti deboli
- Armonizzazione degli aspetti fiscali rispetto alla soluzione legale prescelta

Gli strumenti del passaggio generazionale

- Donazione di nuda proprietà con riserva di usufrutto
- Testamento
- Trasferimento di partecipazioni ai dirigenti. Call option
- Modelli di corporate governance (SPA, SRL SAPA)
 - Strumenti partecipativi (SpA) (art. 2346, u.c., c.c.)
 - Categorie di azioni
 - Strumenti partecipativi (SpA) (art. 2346, u.c., c.c.)
 - Patti parasociali
 - Recesso
 - Diritti particolari dei soci nella SRL
- Art. 2645 ter c.c.
- Family buy out
- Patti di famiglia
- Trust

Trust interni

- Convenzione L' Aja 1.7.1985, ratificata con L.364/89, in vigore il 1.1.1992.
- I trusts nascono da una migliore qualificazione civilistica della fattispecie concreta. Non sono strumenti evasivi e elusivi
- Scopo (causa concreta) meritevole di tutela ex art. 1322 c.c.


Definizione di trust (art. 2 Conv.)

- Ai fini della presente Convenzione, per Trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il Disponente, con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un Trustee nell'interesse di un Beneficiario o per un fine determinato

Definizione di trust interni

- Sono da considerarsi interni quei Trust i cui elementi importanti (l'ubicazione dei Beni in Trust, lo scopo del Trust, il luogo ove esso deve essere realizzato) sono connessi al territorio e ordinamento italiano, sebbene essi siano regolati da una legge straniera (la legge regolatrice del Trust).

I soggetti del trust



Segregazione

- Come «effetto» del riconoscimento, la segregazione comporta che (artt. 2 e 11):
- **I beni in trust:**
 - sono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;
 - sono segregati rispetto a patrimonio trustee in caso di sua insolvenza fallimento;
 - non rientrano nel regime matrimoniale o nella successione del trustee;
 - è permessa la loro rivendicazione solo se il trustee, violando le obbligazioni risultanti dal trust, abbia confuso beni in trust con i propri o ne abbia disposto.
- **I creditori personali del trustee:** non possono rivalersi sui beni in trust
- **Il trustee:**
 - è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo le disposizioni del trust e le norme impostegli dalla legge;
 - ha la capacità di agire e di essere convenuto in giudizio, di comparire, davanti a notai o altre persone che rappresentino un'autorità pubblica.

Il trust: perché in Italia?

- è trasparente e monitorato
- consente di rispondere a esigenze che il nostro attuale sistema lascia inascoltate o insoddisfatte
- è flessibile rispetto a strutture più rigide
- persegue scopi meritevoli di tutela
- conserva ricchezza in Italia
- atto in lingua italiana

Pianificazione successoria

Trust

- Segregazione patrimonio: tutela da eventuali creditori
- Tutela della eredità anche in vita del disponente
- Trustee come esecutore testamentario
- Tutela dei minori dopo la morte del disponente
- Trusts successivi
- Aspetti fiscali
- Trib. Lucca 23/9/1997, Trib. Venezia 4/1/2005: validità atto di trust contenente disposizioni lesive della legittima. Riduzione

Testamento

- Valido solo dopo la morte del testatore
- Fino alla morte i beni rimangono in proprietà del soggetto
- Regola solo l'eredità del testatore
- Esecutore testamentario

Donazione


- Immediata attribuzione dei beni
- Quindi, immediata scelta del successore
- Collazione e riduzione

Patti di famiglia

- No collazione e riduzione
- Immediata scelta del successore
- Difficoltà applicative

Patti di famiglia

Schema a




- L' imprenditore Tizio trasferisce al proprio figlio Caio le partecipazioni di controllo della Società di famiglia Alfa Srl e Caio trasferisce i propri beni al fratello Sempronio e alla mamma Mevia per tacitare le loro rispettive quote di legittima

Patti di famiglia

Schema b

PRIMA FASE



Applicazione imposta successione e donazione - art. 2, c.48, L.286/2006 (franchigia 1ml – 4%)

SECONDA FASE



Esenzione patto di famiglia.

Mevia e Sempronio: rinuncia *ex art. 768 quater cc.* – imposta registro fissa

Il trust in funzione di patto di famiglia

- Disponibile: l'imprenditore
- Attribuzione al Fondo in Trust delle partecipazioni di controllo con divieto di alienazione al trustee per i successivi 5 anni, con indicazione dei figli quali beneficiari finali
- Esenzione totale dall'imposta
- Vantaggi:
 - Il disponente non deve scegliere immediatamente il proprio successore
 - Il disponente è anche guardiano e può controllare l'operato del trustee
 - Il trustee, con il consenso del guardiano, attribuirà secondo le previsioni dell'atto istitutivo di trust:
 - le partecipazioni al figlio che verrà ritenuto idoneo e capace a continuare l'impresa
 - agli altri figli, altri beni o redditi che soddisfino la loro quota di legittima
- No collazione e riduzione
- Separazione della proprietà dalla gestione

Strumenti a tutela dei soggetti deboli

- Amministratore di sostegno (art.404 c.c.)
- Interdizione (art.414 c.c.)
- Inabilitazione (art.415 c.c.)
- Curatore del minore (art. 356 c.c.)
- Curatore del minore emancipato (art. 392 c.c.)
- Esecutore testamentario (art.700 c.c.)
- Trust interni

Trust a tutela dei soggetti deboli

- Disponente: Genitore/i; altri congiunti; Chiunque ne abbia interesse
- Trustee: Trust company / Persona fisica
- Beneficiari:
 - del reddito: soggetto debole. Reddito impiegato dal Trustee per garantire al Beneficiario tutto ciò di cui necessita, economicamente e moralmente (per esempio, spese mediche o per la casa di cura, viaggi di piacere, studi);
 - del fondo: soggetto debole e/o figli superstiti del Disponente se esistenti, associazioni, enti, Onlus o persone fisiche che si sono effettivamente occupati dell'assistenza al disabile.
- Guardiano: Genitori; Persona fisica di fiducia del Disponente. Figura eventuale, ma nella fattispecie, nomina utile/necessaria

D.D.L. sul «Dopo di noi»

- Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (di seguito “Soggetti Deboli” e al singolare “Soggetto Debole”).
- Disabilità grave: patologia non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità
- Finalità:
 - Favorire il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia del Soggetto Debole, mediante l’adozione di misure di assistenza, cura e protezione, anche in vista del venir meno del sostegno familiare.
 - Concedere benefici fiscali per la sottoscrizione di polizze assicurative, stipula di contratti di donazione e trasferimenti di beni e diritti *mortis causa*.
 - Istituire un Fondo per l’assistenza dei Soggetti Deboli.
 - Agevolare la costituzione di *trust* in favore di Soggetti Deboli, anche mediante la concessione di benefici fiscali.

D.D.L. sul «Dopo di noi»

Trust: condizioni per accedere ai benefici fiscali

- Istituzione del *trust* per atto pubblico con finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza dei Soggetti Deboli, in favore delle quali il *trust* è istituito.
- Atto istitutivo deve identificare:
 - in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli;
 - la funzionalità e i bisogni specifici dei Soggetti Deboli;
 - le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni dei Soggetti Deboli, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio dell'istituzionalizzazione degli stessi;
 - gli obblighi del trustee, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore dei Soggetti Deboli;
 - gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee;
 - il Beneficiario, esclusivamente il Soggetto Debole;
 - i beni destinati alle attività assistenziali e segregati in *trust*;
 - il Guardiano;
 - il termine finale del *trust* nella data della morte del Soggetto Debole;
 - la destinazione del patrimonio residuo.

D.D.L. sul «Dopo di noi»

Trust per la tutela dei soggetti con disabilità gravi

- Agevolazioni tributarie (art.6):
 - esenzione imposta sulle successioni e donazioni;
 - imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa;
 - esenzione dal bollo per atti e documenti richiesti dal *trust*;
 - imposta municipale propria: aliquote ridotte, franchigie o esenzioni in caso di conferimento di beni immobili nel *trust*;
 - agevolazioni per erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito effettuati da privati nei confronti del *trust*;
 - esenzione imposta sulle successioni e donazioni, imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa in caso di premorienza del beneficiario ai disponenti e ritrasferimento dei beni in *trust* a questi ultimi;
 - applicazione imposta sulle successioni e donazioni in caso di trasferimento ad altri discendenti dei disponenti.

Legge di Stabilità 2016

Fondi di assistenza a tutela dei c.d. soggetti deboli

- Fondi:
 - Fondo per la realizzazione di interventi volti al supporto di soggetti con disabilità grave, privi del sostegno familiare: € 90 milioni;
 - Fondo per la cura di soggetti con disturbo dello spettro autistico: € 5 milioni;
 - Fondo per soggetti affetti da SLA: incremento di € 150 milioni.
 - E.N.P.A.S., creazione di un centro per l'autonomia della persona sorda con sede in Roma: € 1 milione.
 - Aggiornamento LEA (separato provvedimento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge): € 800 milioni.

I trusts nel mondo del diritto tributario

- Esiste «IL» trust?
- Quali forme può avere il trust e quali beni possono essere in trust
- Definizione della fattispecie civilistica prima di quella fiscale
- Le implicazioni della legge straniera di riferimento sulla fiscalità
- L'art. 19 della Convenzione dell'Aja ... unica soluzione possibile:
- “La Convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale”.

Trust: entificazione soggettiva ai fini delle imposte dirette

- La finanziaria del 2007 ha riconosciuto soggettività tributaria al trust. Esso non ha personalità giuridica, non è un ente, ma fiscalmente per finzione giuridica è soggetto autonomo;
- Conseguenze positive e negative di una scelta necessaria;
- Disciplina fiscale diretta del trust opaco e trasparente;
- Possibilità di pianificazione nazionale ed internazionale derivanti da una partizione autonoma di patrimonio con una propria soggettività tributaria.

I 4 tempi del trust

- Istituzione
- Dotazione
- Gestione
- Attribuzione ai beneficiari

1- Istituzione

- Istituzione del trust e dotazione del fondo in trust;
- Imposte dirette
- Imposte indirette

2 - Dotazione

- Imposte dirette:
- Elementi soggettivi del disponente oppure del soggetto terzo che apporta i beni;
- Elementi soggettivi del trustee;
- Imposte indirette:
- Causa del trasferimento (liberale oppure oneroso)

3 - Gestione

- Imposte dirette:
- Tassazione dei redditi eventualmente prodotti dai beni in trust (anche in ipotesi di cessione)
- Attribuzioni patrimoniali o reddituali ai beneficiari.
- Regime di tassazione degli enti non commerciali.
- Particolare qualificazione soggettiva del trust. Circolare Agenzia Entrate n.38 2011
“Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”
- Imposte indirette : acquisti e vendite.

4 -Attribuzione ai beneficiari

- Imposte dirette:
- Redditi (Plusvalenze) per i beneficiari ?
- Imposte indirette:
- Imposte di donazione e successione
- Imposte ipocatastali

Esenzione dall'imposta di successione e donazione per la aziende di famiglia

- Art. 3 comma 4 bis del D.Lgs 346 1990.
- Quali debbono essere le caratteristiche del trust familiare per poter godere dell'esenzione dall'imposta di donazione e successione :
 - A) Azienda o società di persona (qualsiasi quota);
 - B) Srl o Spa (integrazione del controllo)
 - C) Possesso (in capo al trustee) per almeno un quinquennio;
 - D) Beneficiari individuati (non modificabili) tra discendenti e coniuge;
 - E) Dichiarazione del trustee d'impegno al quinquennio;
 - F) Anche per società non residenti
 - G) Anche per società immobiliari

Agevolazioni per le ONLUS

- Finalità di utilità sociale prevista della normativa (art. 10 D.Lgs 460 1997)
- Iscrizione del trust nel registro delle Entrate tra i soggetti “Onlus”
- Caratteristiche del trust e Circolare Agenzia Entrate 38 E 2011.

Caso 1

- Tizia e Caio hanno due figli, Mevio e Sempronio, di 40 e 38 anni.
- Mevio desidera continuare a gestire l'azienda di famiglia, mentre Sempronio, architetto, gestisce la parte immobiliare
- Tizia e Caio istituiscono un trust, con la previsione di due sottofondi in trust; al primo, attribuiscono le partecipazioni dell'azienda, al secondo tutti gli immobili.
- I beneficiari del primo sottofondo sono Mevio e i suoi discendenti, i beneficiari del secondo sottofondo sono Sempronio e i suoi discendenti.
- Vantaggi:
 - benefici fiscali,
 - reddito e diritto abitazione ai disponenti,
 - tutela del patrimonio,
 - continuità dell'impresa,
 - evitare litigi tra fratelli,
 - evitare intromissione dei coniugi nell'azienda e nel patrimonio familiare .

Caso 2

- Tizio e Caio fratelli, hanno rispettivamente due figli ciascuno e vanno molto d'accordo.
- I figli di Tizio e Caio non vanno d'accordo tra loro e creano difficoltà nella gestione dell'azienda.
- Tizio e Caio temono che, alla morte di uno di loro o, peggio, dopo la morte di entrambi, i cugini possano depauperare definitivamente il patrimonio aziendale a causa dei loro litigi.
- Istituiscono pertanto un trust, a cui attribuiscono il 51% della piena proprietà e il 49% della nuda delle loro rispettive partecipazioni sociali, riservandosi il 49% dell'usufrutto.
- Tizio e Caio Guardiani del trust (alla loro morte, le loro mogli)
- Tizio e Caio così possono votare in assemblea e distribuirsi gli utili fino alla loro morte (49%).
- I redditi del trust, dopo la loro morte, verranno attribuiti, pro quota ai loro rispettivi figli, secondo i bisogni che il trustee valuterà di volta in volta.
- Se i figli, continueranno a litigare e metteranno in pericolo la sopravvivenza dell'azienda, il trustee potrà vendere la stessa e attribuire il ricavato ai figli in parti uguali.

Caso 3

- Tizia, 50 anni, vedova, ha una figlia, Caia, di 3 anni e possiede un cospicuo patrimonio, sia proprio sia derivante dalla successione del marito.
- È amministratore delegato di un importante azienda multinazionale e viaggia molto per lavoro.

Timori di Tizia

- Morte improvvisa, aggressioni al suo patrimonio

Obiettivi di Tizia

- tutelare il patrimonio che, in seguito alla sua morte, sarà di Caia evitando aggressioni su tale patrimonio da parte di terzi (non soltanto eventuali creditori);
- avere certezza che Caia verrà curata e mantenuta con adeguatezza anche dopo la sua morte.

Caso 4

- Tizia, 75 anni, vedova, con un figlio, Caio di 55 anni, che non ha dimostrato purtroppo di sapere gestire il proprio patrimonio.
- Caio è stato spesso raggirato da alcuni soggetti che gli hanno promesso rendimenti stratosferici a fronte della gestione del denaro o addirittura di immobili.
- Tizia è titolare di un importante patrimonio, costituito da denaro, investimenti e immobili.


Timori di Tizia

- Dispersione del suo patrimonio alla sua morte e impossibilità di mantenimento del figlio.

Obiettivi di Tizia

- tutelare al meglio il suo patrimonio e quello di suo figlio;
- attuare un corretto passaggio generazionale.

Caso 5



Caso 6

- Tizio possiede collezione d'arte in Italia e vuole donarla a fondazione pubblica italiana, a condizione che quest'ultima si impegni ad allestire una mostra permanente e ad effettuare regolare manutenzione e restauro.
- Possibili soluzioni: a) Donazione modale alla fondazione, b) Comodato, c) Trust
- Disponibile: Tizio
- Trustee (singolo o collegiale): di fiducia del Disponibile
- Enforcer: Disponibile e professionista esperto d'arte di sua fiducia
- Beneficiario: Fondazione
- Condizioni:
 - a) la collezione non viene immediatamente trasferita alla fondazione, che è semplice detentrica
 - b) trasferimento definitivo solo quando fondazione dimostrerà di avere fondi permanenti sufficienti per gestire, mantenere e restaurare
 - c) restituzione al disponibile qualora fondazione non adempia i suoi obblighi

Caso 7

- Tizio, 60 anni, ha un figlio, Caio, di sei anni, con la seconda moglie Tizia e nessun figlio dalla prima, Sempronia, da cui è divorziato; è socio unico e Presidente del Cda della Alfa s.r.l., in cui altri membri del CdA sono suoi fidati collaboratori.
- Tizia soffre di disturbi psichici e non si è mai occupata della gestione dell'azienda.
- Il patrimonio di Tizio è costituito, da partecipazioni, denaro e immobili quote societarie.

Timori di Tizio

- Morte improvvisa. Problemi in azienda e in famiglia.

Obiettivi di Tizio

1. dare continuità alla sua azienda, pianificando un corretto passaggio generazionale;
2. tutelare il patrimonio che, in seguito alla sua morte, sarà di Tizia e di Caio evitando aggressioni su tale patrimonio da parte di terzi (non soltanto eventuali creditori);
3. destinare determinati beni alla cura e al sostentamento di Tizia e di Caio, attraverso la loro segregazione in trust, per avere certezza che essi verranno curati e mantenuti con adeguatezza anche dopo la sua morte.

Caso 8

- Tizio e Caia hanno 2 figli, di cui l'ultimo, Tizietto, 18 anni, è dedito ad alcol e droga e per questo è diventato anche violento.
- Sono proprietari di immobili e hanno investimenti finanziari.
- Tizio e Caia curano personalmente Tizietto, anche attraverso apposite strutture di assistenza. Il percorso non è semplice, è lungo e con risultati altalenanti.

Timori di Tizio e Caia

- Loro morte improvvisa. Rapporti tra fratelli. Pericolosità del comportamento di Tizietto.

Obiettivi di Tizio e Caia

1. garantire a Tizietto mantenimento e cure adeguate anche dopo la loro morte;
2. pianificare un corretto passaggio generazionale, evitando anche conflitti tra gli eredi, con possibilità di attribuire a Tizietto la metà del loro patrimonio, dopo la loro morte e a condizione che Tizietto sia dichiarato guarito da una commissione di medici esperti nel settore.

Caso 9

- Antica e nobile famiglia, proprietaria di immobili, opere d'arte e azienda, vuole :
 - a) conservare l'integrità del patrimonio artistico;
 - b) far sì che il patrimonio resti nel possesso della famiglia, al fine della perpetuazione del cognome familiare;
 - c) garantire ad uno dei figli interdetto idonee cure dopo la morte dei genitori;
 - d) garantire alla famiglia il reddito derivante da gestione della azienda;
 - e) garantire il controllo durante la vita dei genitori.
- Complessità di atti collegati tra loro per soddisfare le esigenze della famiglia con gli istituti “tradizionali” del nostro ordinamento.



Nicola Canessa, nicola.canessa@cbalex.com

Polo Gaeta, paolo.gaeta@studiogaeta.com



ASSOGRAFICI - Associazione Nazionale Italiana
Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici



gifasp

gruppo
italiano
fabbricanti
astucci e
scatole
pieghevoli

XXXVI CONVEGNO NAZIONALE GIFASP

Grazie

Nicola Canessa, avvocato in Milano CBA

Paolo Gaeta, dottore commercialista in Milano Gaeta & Associati

Bardolino 17.6.2016